## ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA-TUENNO

Istituto comprensivo di scuola elementare e media



ST	ATUTO	DFI I	<b>ISTITU</b>	J7IONF	SCOL	ASTICA1
$\mathbf{U}$	<b>~! U! U</b>				JUUL	

Approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica con delibera n. 8 dell'08.07.2021 e delibera n. 11 del 31.08.2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revisione dello Statuto ai sensi della Legge Provinciale sulla scuola, modificata dalla Legge Provinciale 20 giugno 2016 n. 10 e in vigore dal 19 agosto 2016.





## **INDICE GENERALE**

Titolo I Premessa			Titolo IV Strumenti di programmazione e organizzazione			
Art.	1	Denominazione e stemma della	Art. 19	Progetto d'istituto (contenuti)		
		istituzione scolastica	Art. 20	Progetto d'istituto (approvazione e		
Art.	2	Autonomia dell'istituzione		durata)		
			Art. 21	Carta dei servizi		
			Art. 22	Regolamento interno		
			Art. 23	Regolamento sui diritti, doveri e		
		Titolo II		mancanze disciplinari degli studenti		
		Finalità e criteri di organizzazione	Art. 24	Studenti (diritti)		
		dell'istituzione	Art. 25	Studenti (doveri)		
			Art. 26	Mancanze disciplinari degli studenti e		
Art.	3	Principi generali dell'istituzione		relative sanzioni		
Art.	4	Criteri di organizzazione				
				Titolo V		
			Strumenti di programmazione finanziaria			
		Titolo III				
		Organi dell'istituzione autonoma	Art. 27	Bilancio di previsione e conto consuntivo		
Art.	5	Organi dell'istituzione				
Art.	6	Consiglio dell'istituzione (composizione		Titolo VI		
	e durata in carica)		Partecipazione all'attività dell'istituzione			
Art.	7	Consiglio dell'istituzione (funzioni)				
Art.	8	Dirigente dell'istituzione (funzioni)	Art. 28	Diritto di riunione e di assemblea		
Art.	9	Collegio dei docenti (composizione)	Art. 29	Utilizzazione degli spazi in orario		
Art.	10	Collegio dei docenti (funzioni)		extrascolastico		
Art.		Consiglio di classe (composizione)				
Art.	12	Consiglio di classe (funzioni)		Titolo VII		
Art.	13	Nucleo interno di valutazione (composizione e durata in carica)		Rapporti con il territorio		
Art.	14	Nucleo interno di valutazione (funzioni)	Art. 30	Partecipazione a progetti e iniziative		
Art.		Revisore dei conti (nomina e durata in	Art. 31	Modalità di partecipazione		
AII.	13	carica)	A11. 31	тошини иг ритестрилопе		
Art.	16	Revisore dei conti (funzioni)		Titolo VIII		
Art.	17	Consulta dei genitori (composizione, nomina e durata in carica)		Norme finali		
Art.	18	Consulta dei genitori (funzioni)	Art. 32	Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto		

## Titolo I Premessa

#### Art. 1

### Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

- 1. L'Istituto Comprensivo Bassa Anaunia-Tuenno ha la sua sede amministrativa a Denno (TN) in Via Colle Verde n. 3, presso la Scuola Secondaria di primo grado "V. Vielmetti".
- 2. L'istituzione scolastica, di seguito indicata con il termine "istituzione", è attualmente composta dalle scuole secondarie di primo grado, situate a Denno e Tuenno, e dalle seguenti scuole primarie site a: Campodenno, Denno, Flavon, Tassullo, Tuenno e Vigo di Ton.
- 3. L'istituzione sarà dotata di stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento. Lo stemma/logo rappresenta un albero sotto forma di matita disegnato sopra un libro aperto: la chioma è rappresentata da tante persone stilizzate; il tronco è raffigurato da una matita (simbolo del lavoro scolastico) dipinta con i tre colori primari (molto diversi tra loro proprio per evidenziare le differenti ed esclusive caratteristiche di ogni studente); il libro aperto invece è simbolo esplicito dell'apertura verso il sapere.

## Art. 2 Autonomia dell'istituzione

- L'istituzione è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
   La legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006 declina l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo.
- 2. L'istituzione autonoma pone al centro della propria attività formativa e educativa la persona intesa come valore fondamentale al fine di promuoverne lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
- 3. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali

#### Titolo II

### Finalità e criteri di organizzazione dell'istituzione

#### Art. 3

#### Principi generali dell'istituzione

- 1. Nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo, in particolare della legge provinciale n. 5 del 2006, l'istituzione si ispira ai seguenti principi generali:
  - a. libertà: intesa nella scuola come promozione della piena formazione della personalità degli studenti attraverso il confronto delle diverse posizioni culturali;
  - b. uguaglianza: nel senso che tutti hanno pari dignità sociale, senza distinzione di genere, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
  - c. solidarietà, secondo il principio costituzionale in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Nella scuola si traduce come promozione di percorsi formativi personalizzati, di servizi e di iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, nell'accoglienza e nell'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati, nell'accettazione della diversità e nel rispetto dei diritti di tutti, per un'effettiva convivenza civile:
  - d. rispetto, promozione e tutela della vita, della pace, della giustizia e della cooperazione, dell'ambiente;
  - e. riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali;
  - f. educazione e formazione continua della persona durante l'arco della sua vita attraverso la collaborazione tra l'istituzione e il territorio.

#### Art. 4

### Criteri di organizzazione

- 1. L'istituzione realizza le finalità sopra indicate attraverso:
  - a. l'individuazione delle esigenze di educazione e formazione;
  - b. la differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti e alle attese delle famiglie e del territorio;
  - c. l'individuazione delle risorse umane da utilizzare per la realizzazione di progetti e attività in collaborazione con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio:
  - d. la condivisione di obiettivi, interventi e iniziative educativo/formative per assicurare la qualità dell'offerta;
  - e. un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse strutturali e umane disponibili;
  - f. la partecipazione a iniziative di istruzione e di formazione previste dal progetto d'Istituto;
  - g. la valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'Istituto;
  - h. l'informazione e la comunicazione sul servizio offerto, nella consapevolezza che le stesse rappresentino un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie e favoriscano partecipazione e coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità.

## Titolo III Organi dell'istituzione autonoma

## Art.5 Organi dell'istituzione

- 1. Gli organi dell'istituzione sono:
  - a. il consiglio dell'istituzione;
  - b. il dirigente dell'istituzione;
  - c. il collegio dei docenti;
  - d. il consiglio di classe;
  - e. il revisore dei conti;
  - f. il nucleo interno di valutazione.
- 2. È istituita la consulta dei genitori ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 3. Il consiglio dell'istituzione può individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

#### Art. 6

## Consiglio dell'istituzione (composizione e durata in carica)

- 1. Il consiglio dell'istituzione dura in carica 3 anni ed è composto da 16 membri così suddivisi: il dirigente dell'istituzione, sei rappresentanti dei docenti, sei rappresentanti dei genitori degli studenti, un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, due rappresentanti del territorio.
- **2.** Il consiglio dell'istituzione è presieduto da un genitore eletto nella prima seduta del consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti.
- **3.** Il responsabile amministrativo partecipa alle sedute senza diritto di voto con funzioni di consulenza e di verbalizzazione dei lavori; se eletto come rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, acquisisce il diritto di voto e mantiene, comunque, il ruolo di segretario verbalizzante del consiglio.
- **4.** I rappresentanti dei docenti, dei genitori, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono eletti secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento provinciale di cui all'articolo 22 della L.P. n. 5 del 2006.
- 5. I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate dal consiglio dell'istituzione. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
- **6.** Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei componenti.

- 7. Allo scadere del triennio il consiglio resta in carica per le attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro 60 giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.
- **8.** Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

## Consiglio dell'istituzione (funzioni)

- 1. Il consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione; ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.
- 2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'istituzione e delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
  - a. lo Statuto;
  - b. gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
  - c. il progetto d'Istituto, la carta dei servizi, e il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
  - d. il bilancio e il conto consuntivo;
  - e. il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
  - f. gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
  - g. le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni, le comunità e gli altri enti;
  - h. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

## 3. Il consiglio inoltre:

- a. nomina il revisore dei conti;
- b. richiede pareri alla consulta dei genitori in ordine alle attività, ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, alle problematiche giovanili emergenti, alle iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori;
- c. può riconoscere con delibera le associazioni dei genitori previa valutazione delle finalità e dei principi statutari delle stesse.

#### Art. 8

## Dirigente dell'istituzione (funzioni)

- 1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
- 2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
  - a. presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe ed è membro di diritto del consiglio dell'istituzione;
  - b. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti;
  - c. elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;

- d. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- e. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- f. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
- 3. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti da lui individuati; concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo quanto previsto dalla normativa provinciale in vigore.
- 4. Il dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.
- 5. Il dirigente presenta almeno una volta all'anno al consiglio dell'istituzione una relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

## Art. 9 Collegio dei docenti (composizione)

- 1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
- 2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
- 3. Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in commissioni e gruppi di lavoro disciplinari e interdisciplinari funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo da favorire il coordinamento dei docenti.

# Art. 10 Collegio dei docenti (funzioni)

- 1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattico/educative nonché di adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative e formative definite nel progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento.
- 2. Il collegio docenti:
  - a) cura e delibera l'attività didattico-educativa del progetto d'istituto, in coerenza con i criteri generali definiti dal consiglio dell'istituzione;
  - b) promuove le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  - c) propone l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nei limiti delle risorse disponibili;
  - d) individua i docenti componenti il nucleo interno di valutazione;
  - e) approva il regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione.

## Consiglio di classe (composizione)

- 1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori eletti in numero di 2 per la scuola primaria e in numero di 2 per la scuola secondaria di primo grado, uno dei docenti assumerà la funzione di coordinatore.
- 2. I componenti dei genitori del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro 40 giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico
- 3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
- 4. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione o dal coordinatore di classe come suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

#### Art. 12

## Consiglio di classe (funzioni)

- 1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattico-educativa, deliberata dal collegio dei docenti nonché il compito di valutare gli studenti.
- 2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docente e senza partecipanti esterni, svolge l'attività di coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti, provvedendo altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
- 3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori e per ogni altro compito ad esse attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
- 4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che dovrà prevedere che i consigli di classe facenti parte della stessa scuola, anche in riferimento alle classi parallele, possano riunirsi oltre che in riunione plenaria, anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

### Art. 13

## Nucleo interno di valutazione (composizione e durata in carica)

- 1. E' istituto composto da:
  - a. 3 appartenenti alla componente docenti, di cui almeno uno rappresentativo della scuola primaria ed uno della scuola secondaria di primo grado, individuati dal collegio docenti;
  - b. 2 appartenenti alla componente genitori, di cui uno per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria indicati dalla Consulta:
  - c. 1 appartenente al personale non docente, individuato tra il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
  - d. il Dirigente Scolastico.
- 2. Il nucleo ha durata triennale analoga e corrispondente al consiglio dell'istituzione; nel caso di perdita dei requisiti di appartenenza o di dimissioni di qualche membro durante la durata triennale, lo stesso viene sostituito, entro 15 giorni dalla comunicazione, con nomina effettuata con analoga procedura a quella iniziale, con durata fino alla scadenza triennale dell'organo.

- 3. Il nucleo nomina al suo interno un presidente scelto tra i docenti, che ha il compito di coordinare i lavori del nucleo stesso.
- 4. Il funzionamento del nucleo interno di valutazione è disciplinato dal regolamento interno dell'istituzione.

## Nucleo interno di valutazione (funzioni)

- 1. Il nucleo ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio, e di monitorare l'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale sulla scuola.
- 2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
- **3.** Il nucleo elabora il rapporto di autovalutazione che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto è inviato al comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di istruzione.

#### Art. 15

## Revisore dei conti (nomina e durata in carica)

- 1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 2. Il revisore dei conti dura in carica 3 anni solari e non è revocabile.

#### Art. 16

### Revisore dei conti (funzioni)

- 1. Il revisore dei conti esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini di una verifica degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale.
- 2. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.
- 3. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

#### Art. 17

#### Consulta dei genitori (composizione, nomina e durata in carica)

- 1. La consulta dei genitori è composta da:
  - a. i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
  - b. i rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio dell'istituzione;
  - c. su esplicita richiesta di partecipazione, i rappresentanti di associazioni dei genitori presenti sul territorio, riconosciute dal consiglio dell'istituzione, in numero di 1 per ciascuna associazione.

- 2. La consulta è istituita con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione entro un mese dalla data di costituzione. La consulta dura in carica un anno ed elegge un presidente che costituisce il referente per il dirigente dell'istituzione. I membri della consulta durano in carica nella stessa finchè mantengono i requisiti per l'elezione e la nomina negli organi di provenienza.
- 3. Il presidente della consulta dell'istituzione fa parte della consulta provinciale dei genitori, come previsto dall'art. 40 bis della Legge provinciale sulla scuola.
- 4. Il funzionamento della consulta dei genitori è disciplinato con il regolamento interno dell'istituzione.
- 5. L'istituzione mette a disposizione della consulta i locali e l'impianto organizzativo per favorirne l'attività.

## Consulta dei genitori (funzioni)

- 1. La consulta dei genitori, al fine di migliorare il servizio, ha la funzione di:
  - a. promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita della scuola;
  - b. assicurare la possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
  - c. promuovere l'offerta formativa dell'istituzione scolastica e formulare agli organi competenti proposte di arricchimento e integrazione;
  - d. individuare e promuovere iniziative di formazione per le famiglie;
  - e. formulare proposte ed esprimere pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione, dal consiglio dell'istituzione, dal collegio dei docenti, dal nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione.
  - f. può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.

## Titolo IV Strumenti di programmazione e organizzazione

#### Art. 19

### Progetto d' istituto (contenuti)

- 1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, gli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
- 2. Il progetto d'istituto contiene:
  - a. l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi;
  - **b.** gli obiettivi educativi, culturali e formativi;
  - c. il quadro dell'offerta formativa curricolare;
  - **d.** i progetti e le attività previsti ad integrazione del curricolo;
  - **e.** le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo di tutti gli studenti;
  - **f.** i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
  - **g.** i criteri generali per la formazione delle classi, la ripartizione dell'orario complessivo, secondo quanto stabilito dall'art. 56, comma 2 della Legge provinciale sulla scuola;
  - **h.** i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
  - i. i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti in ordine agli obiettivi;
  - **j.** le modalità di coinvolgimento delle famiglie nell'attività della scuola e le proposte ad esse rivolte;
  - **k.** le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto riguarda l'orientamento e la valutazione degli studenti;
  - **l.** gli obiettivi, i criteri e le modalità per la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative e con il territorio.

#### Art.20

### Progetto d'istituto (approvazione e durata)

- 1. Il progetto d'istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente entro il mese di febbraio, è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto, entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento.
- 2. Alla elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione.
- 3. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica ed educativa del progetto d'istituto ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 4. Il progetto d'istituto è:

- a. approvato dal consiglio dell'istituzione;
- b. pubblicato all'albo dell'istituzione e reso disponibile sul sito dell'istituzione.
- c. è consegnato agli studenti all'atto dell'iscrizione, anche in estratto.
- d. è trasmesso al competente Dipartimento provinciale.

#### Carta dei servizi

- 1. Il consiglio dell'istituzione, approva, la carta dei servizi quale strumento che esplicita i diritti dell'utenza e la informa sui principi generali dell'organizzazione del servizio scolastico e sui contenuti dell'offerta formativa.
- 2. La carta dei servizi descrive, nello specifico:
  - a. i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, trasparenza;
  - b. i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
  - c. i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca, strutture della scuola;
  - d. i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
  - e. i servizi amministrativi e relative procedure;
  - f. i servizi garantiti in relazione alle strutture ed alla sicurezza;
  - g. le modalità e tempi per l'informazione alle famiglie;
  - h. le procedure per i reclami.
- 3. La carta dei servizi è resa disponibile sul sito dell'istituzione.

#### Art. 22

#### Regolamento interno

- 1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi con esclusione del collegio dei docenti.
- 2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell'istituzione, il regolamento interno disciplina in particolare i seguenti aspetti:
  - a. orari delle attività scolastiche e didattiche e vigilanza degli studenti;
  - b. modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, ingressi e permessi di uscita fuori orario;
  - c. rapporti scuola famiglia (colloqui con i docenti e comunicazioni scuola-famiglia);
  - d. funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
  - e. funzionamento degli uffici e accesso al pubblico;
  - f. criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne (viaggi di istruzione, visite guidate, scambi, uscite formative);
  - g. esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio formativo, nonché criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
  - h. criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi e delle attrezzature didattiche da parte dei soggetti interni:
  - i. criteri per il riconoscimento di associazioni di genitori;
  - j. criteri e modalità per la messa a disposizione e l'utilizzo dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di soggetti esterni;

- k. criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori.
- 3. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento degli organi dell'istituzione, con l'esclusione del collegio dei docenti, e in particolare provvede a:
  - a. individuare le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali, qualora non stabilito dalla normativa vigente;
  - b. individuare il presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
  - c. definire le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, comprese quelle di verbalizzazione;
  - d. definire le modalità di funzionamento della consulta dei genitori e del nucleo interno di valutazione;
  - e. definire le modalità di pubblicità degli atti.
- 4. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, l'assemblea del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore e la consulta dei genitori.
- 5. Il regolamento interno è approvato a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione.

## Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

- 1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
- 2. Il consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.
- 3. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è approvato a maggioranza dai componenti del consiglio dell'istituzione entro 1 anno dalla data di approvazione dello statuto.

## Art. 24

### Studenti (diritti)

- 1. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, previsto dall'articolo 23, individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
  - a. a un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni al fine di favorire una partecipazione consapevole e responsabile alla vita civile, economica e sociale della comunità;
  - b. a una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica della personalizzazione del curricolo;
  - c. a essere informato adeguatamente in merito alle regole e alle opportunità offerte dall'istituzione;
  - d. a una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorane il rendimento scolastico e formativo;
  - e. alla privacy e alla sicurezza.
  - f. a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

#### Studenti (doveri)

- 1. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, previsto dall'articolo 23, individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:
  - a. alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività; in caso di assenza, alla puntuale giustificazione scritta da parte della famiglia; ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
  - b. al rispetto di tutte le persone che operano nella scuola;
  - c. al mantenimento di un comportamento corretto con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
  - d. ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno dell'istituzione;
  - e. ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione; in caso di danneggiamento sarà richiesto il dovuto risarcimento agli studenti;
  - f. a collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico.

#### Art. 26

### Mancanze disciplinari degli studenti e relative sanzioni

- 1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, previsto dall'articolo 23, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'attuazione dei relativi procedimenti nel rispetto dei seguenti principi generali:
  - a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
  - b. la responsabilità disciplinare è personale;
  - c. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
  - d. comportamento e profitto sono ambiti separati. Gli aspetti comportamentali rientrano pienamente nel giudizio globale degli studenti come aspetto fondamentale della loro maturazione.
- 2. Il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti individua infrazioni e relative sanzioni tenendo conto:
  - a. del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione:
  - b. del criterio della temporaneità della sanzione che, in ogni caso, non potrà andare oltre la sospensione dalla frequenza della scuola fino a 15 giorni; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
  - c. del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al dirigente dell'istituzione, al consiglio di classe, al consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

- d. dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
- 3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli studenti, al fine della individuazione e attuazione delle sanzioni, il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

## Titolo V Strumenti di programmazione finanziaria

#### Art. 27

## Bilancio di previsione e conto consuntivo

- 1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
- 2. Il consiglio dell'istituzione approva il bilancio e il conto consuntivo.
- 3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con:
  - a. il progetto d'istituto;
  - b. gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione;
  - c. le linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento;
  - d. le proposte del collegio docenti e dei consigli di classe.
- 4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo, predisposta dal dirigente dell'istituzione, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza degli interessati nella prospettiva di un bilancio sociale.
- 5. Il revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo ed effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.

## Titolo VI Partecipazione all'attività dell'istituzione

#### Art. 28

### Diritto di riunione e di assemblea

- 1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
- 2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni che rispettino quanto previsto dal comma 3.
- 3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
- 4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

#### Art. 29

## Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

- 1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico o nei periodi di sospensione dell'attività didattica, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
- 2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dall'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006 sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

## Titolo VII Rapporti con il territorio

#### Art. 30

### Partecipazione a progetti e iniziative

- 1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi. L'istituzione, inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.
- 2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
  - a. instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
  - b. partecipa a progetti d'integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

#### Art. 31

#### Modalità di partecipazione

- 1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 28, comma 2, l'istituzione:
  - a. aderisce e promuove la costituzione di reti fra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
  - b. attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
  - c. promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d'istituto e con le finalità dell'istituzione, secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.
- 2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi come previsto dalla normativa in vigore (obiettivi, destinatari, contenuti, modalità di attuazione, tempi di realizzazione, risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, responsabili istituzionali e/o referenti).
- 3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
- 4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione.
- 5. Per i progetti attivati il nucleo interno di valutazione provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale, predisposta dal responsabile del progetto.

## Titolo VIII Norme finali

#### Art 32

## Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

- 1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità lo statuto potrà essere modificato all'insorgere di nuove motivate esigenze.
- 2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
- 3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo alla istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento, adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
- 4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.